

Bruxelles, 16 luglio 2020
(OR. en)

9592/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0089(COD)**

**CONSOM 118
MI 233
ENT 80
JUSTCIV 72
DENLEG 46
CODEC 628**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9059/20
n. doc. Comm.:	7877/18 + ADD 1-5
Oggetto:	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE - Accordo politico

1. Il 12 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di direttiva¹ in oggetto, volta a modernizzare e sostituire la direttiva relativa ai provvedimenti inibitori² prevedendo provvedimenti risarcitori e provvedimenti inibitori in caso di violazioni del diritto dell'Unione che interessano un gruppo di consumatori.
2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 20 settembre 2018³. Il Comitato europeo delle regioni ha emesso il suo parere il 10 ottobre 2018⁴.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nel marzo 2019⁵.

¹ Docc. 7877/18 + ADD 1 - 5.

² Direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009).

³ GU C del 6.12.2018, pag. 66.

⁴ GU C del 21.12.2018, pag. 232.

⁵ Doc. 7714/19.

4. Nella sessione del 28 novembre 2019 il Consiglio "Competitività" ha approvato un orientamento generale⁶ che conferisce alla presidenza il mandato di proseguire i negoziati con il Parlamento europeo.
5. Il 14 gennaio, il 2 marzo e il 22 giugno 2020 si sono svolti tre triloghi. Nell'ultimo trilatero è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori.
6. In seguito all'adozione dell'orientamento generale, il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato informato dalla presidenza sull'andamento dei negoziati il 15 gennaio, il 26 febbraio, il 4 marzo e il 17 e 24 giugno.
7. Il 30 giugno 2020, al termine dell'esame del testo in vista di un accordo, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il compromesso finale⁷ risultante dai triloghi.
8. Il 7 luglio 2020 la commissione giuridica del Parlamento europeo ha espresso un giudizio favorevole sul testo. Successivamente, lo stesso giorno, il presidente della commissione giuridica ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, previo esame da parte dei giuristi-linguisti, avrebbe raccomandato alla commissione giuridica e alla plenaria di adottare la posizione del Consiglio senza emendamenti.
9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di approvare l'accordo politico sul testo della direttiva relativa alle azioni rappresentative, che figura nell'allegato della presente nota.

⁶ Docc. 14210/19 + ADD 1.

⁷ Doc. 9059/20.

PE-CONS N./20 - 2018/0089 (COD)

DIRETTIVA (UE) 2020/...

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e che abroga la direttiva 2009/22/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 444 del 6.12.2018, pag. 66.

² GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

³ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e posizione del Consiglio in prima lettura del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)].

considerando quanto segue:

- (1) La globalizzazione e la digitalizzazione hanno accresciuto il rischio che un gran numero di consumatori sia danneggiato dalla stessa pratica illecita. Le violazioni del diritto dell'Unione arrecano pregiudizio ai consumatori. L'assenza di mezzi efficaci per ottenere la cessazione delle pratiche illecite e risarcire le perdite subite dai consumatori ostacola la fiducia di questi ultimi nel mercato interno.
- (2) L'assenza di strumenti efficaci di applicazione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori potrebbe inoltre causare distorsioni della concorrenza leale tra professionisti che commettono violazioni e professionisti rispettosi della normativa operanti a livello nazionale o transfrontaliero. Ciò potrebbe ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.
- (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, inteso come qualità superiore, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e rigide norme di sicurezza per beni e servizi, al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (4) L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE dispongono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") dispone che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

(5) La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell'Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori in un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori per includervi provvedimenti risarcitori così come provvedimenti inibitori. In considerazione delle numerose modifiche necessarie, è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE.

⁴ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

- (6) Le procedure di azione rappresentativa, siano esse volte ad ottenere provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori, differiscono all'interno dell'Unione e offrono livelli di protezione diversi per i consumatori. Vi sono anche Stati membri in cui non esiste attualmente alcuna procedura di ricorso collettivo, il che riduce la fiducia dei consumatori e delle imprese e la loro capacità di operare nel mercato interno, crea distorsioni della concorrenza e ostacola l'efficace applicazione del diritto dell'Unione nel settore della protezione dei consumatori.
- (7) La presente direttiva dovrebbe pertanto prefiggersi l'obiettivo di garantire che i consumatori di tutti gli Stati membri dispongano di almeno una procedura di azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori o risarcitori, ossia che azioni rappresentative efficaci ed efficienti siano disponibili a livello nazionale e a livello dell'Unione. Ciò rafforzerebbe la fiducia dei consumatori, permetterebbe loro di esercitare i propri diritti, contribuirebbe a una concorrenza più leale e creerebbe condizioni di parità per i professionisti che operano nel mercato interno.
- (8) La presente direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori di proporre azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione e di ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o riduzione del prezzo, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali.

- (9) Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui devono far fronte i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale.
- (10) È importante assicurare il necessario equilibrio tra l'accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l'abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l'abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme su determinati aspetti procedurali, quali la designazione e il finanziamento degli enti legittimati.

- (11) La presente direttiva non dovrebbe sostituire i meccanismi procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi o individuali dei consumatori. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo inibitorio o risarcitorio collettivo esistente o futuro oppure come meccanismo distinto, purché almeno un meccanismo procedurale nazionale sotto forma di azione rappresentativa sia conforme alle modalità stabilite nella presente direttiva. Quest'ultima per esempio non dovrebbe impedire agli Stati membri di emanare atti legislativi relativi ad azioni volte all'adozione di una decisione ricognitiva anche se la direttiva stessa non prevede norme relative a tali azioni. Qualora a livello nazionale siano previsti meccanismi aggiuntivi a quello richiesto dalla presente direttiva, l'ente legittimato potrebbe scegliere quale meccanismo usare.
- (12) Conformemente al principio dell'autonomia procedurale, la presente direttiva non dovrebbe contenere disposizioni su tutti gli aspetti dei procedimenti relativi ad azioni rappresentative. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire norme, per esempio in materia di ammissibilità, prove o mezzi di impugnazione, applicabili alle azioni rappresentative. Per esempio, dovrebbe spettare agli Stati membri decidere in merito al grado richiesto di similarità dei reclami individuali o al numero minimo di consumatori interessati da un'azione risarcitoria ai fini dell'ammissibilità del trattamento di un caso come azione rappresentativa. Tali norme nazionali non dovrebbero ostacolare l'efficace funzionamento delle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva. Conformemente al principio di non discriminazione, i requisiti di ammissibilità applicati a specifiche azioni rappresentative transfrontaliere non dovrebbero differire da quelli applicati a specifiche azioni rappresentative nazionali. Il rigetto dell'azione non dovrebbe pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall'azione.

- (13) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe tener conto dei recenti sviluppi in materia di protezione dei consumatori. Poiché i consumatori si muovono oggi in un mercato più vasto e sempre più digitalizzato, per offrire loro un livello elevato di protezione è necessario che, oltre al diritto generale dei consumatori, la presente direttiva copra settori quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia e le telecomunicazioni. In particolare, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l'applicazione del diritto dei consumatori in questi settori. Anche nel settore dei servizi digitali il mercato al consumo ha subito un'evoluzione e vi è una crescente necessità di applicare in modo più efficace il diritto dei consumatori, comprese le norme in materia di protezione dei dati.
- (14) La direttiva dovrebbe disciplinare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni tutelano gli interessi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che si faccia riferimento a questi ultimi come consumatori oppure come viaggiatori, utenti, clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio, persone interessate dal trattamento dei dati o altro. La direttiva dovrebbe tuttavia tutelare gli interessi delle persone fisiche che potrebbero essere o sono state danneggiate da tali violazioni solo se dette persone possono essere considerate consumatori ai sensi della stessa direttiva. Le violazioni a danno di persone fisiche che possono essere considerate professionisti non dovrebbero essere contemplate.
- (15) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti giuridici elencati nell'allegato I e non dovrebbe pertanto modificare o ampliare le definizioni ivi previste né sostituire i meccanismi di applicazione eventualmente contenuti in tali atti. Per esempio, i meccanismi di applicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o basati su quest'ultimo potrebbero, se del caso, continuare a essere usati per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (16) Per motivi di chiarezza, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere definito con la massima precisione nell'allegato I. Se gli atti giuridici elencati nell'allegato I contengono disposizioni che non attengono alla protezione dei consumatori, è opportuno fare riferimento alle disposizioni specifiche che tutelano gli interessi dei consumatori. Tuttavia, siffatti riferimenti non sono sempre fattibili o possibili a causa della struttura di determinati atti giuridici, in particolare nel settore dei servizi finanziari, compresi i servizi di investimento.
- (17) Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, è opportuno valutare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato I della presente direttiva in modo da far rientrare il nuovo atto nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (18) Conformemente al diritto dell'Unione, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri. Per esempio, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni legislative nazionali corrispondenti alle disposizioni della presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, per quanto riguarda le controversie che esulano dall'ambito di applicazione dell'allegato I.

- (19) Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e professionisti abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell'applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.
- (20) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transfrontaliere, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre avere ad oggetto le violazioni che sono cessate prima dell'inizio o della conclusione dell'azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica vietandola, accertare che una determinata pratica costituisca una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.

- (21) La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme in materia di diritto privato internazionale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o il diritto applicabile né incidere sulla loro applicazione. Alle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti. In particolare, alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare i regolamenti (CE) n. 864/2007⁶, (CE) n. 593/2008⁷ e (UE) n. 1215/2012⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (22) È opportuno osservare che il regolamento (UE) n. 1215/2012 non ha ad oggetto la competenza delle autorità amministrative né il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni adottate da tali autorità. Tali questioni dovrebbero essere demandate al diritto nazionale.

⁶ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

⁷ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

⁸ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (23) A seconda del caso, un ente legittimato potrebbe essere autorizzato, conformemente alle norme in materia di diritto internazionale privato, a proporre un'azione rappresentativa nello Stato membro in cui è stato designato così come in un altro Stato membro. Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione tra questi due tipi di azioni rappresentative. Se un ente legittimato propone un'azione rappresentativa in uno Stato membro diverso da quello della sua designazione, tale azione dovrebbe essere considerata un'azione transfrontaliera. Se un ente legittimato propone un'azione rappresentativa nello Stato membro in cui è designato, l'azione dovrebbe essere considerata un'azione rappresentativa nazionale anche se è proposta nei confronti di un professionista domiciliato in un altro Stato membro o anche se vi sono rappresentati consumatori di vari Stati membri. Per determinare il tipo di azione rappresentativa dovrebbe essere decisivo lo Stato membro in cui l'azione è proposta. Per questo motivo, non dovrebbe essere possibile che un'azione rappresentativa nazionale diventi transfrontaliera nel corso del procedimento e viceversa.
- (24) Le organizzazioni dei consumatori, in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e si trovano tutte nella posizione ideale per richiedere lo status di ente legittimato conformemente al diritto nazionale. In base alle tradizioni giuridiche nazionali, anche gli enti pubblici potrebbero svolgere un ruolo attivo nell'assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione proponendo le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva.

- (25) Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere, gli enti legittimati dovrebbero soddisfare gli stessi criteri in tutta l'Unione. In particolare, essi dovrebbero essere persone giuridiche regolarmente costituite a norma del diritto di uno Stato membro e avere un certo grado di stabilità e attività pubblica, non dovrebbero perseguire scopo di lucro e dovrebbero avere un interesse legittimo, in base al loro oggetto sociale, a tutelare gli interessi dei consumatori nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione. Gli enti legittimati non dovrebbero essere oggetto di una procedura di insolvenza o essere dichiarati insolventi. Dovrebbero essere indipendenti e non influenzati da persone, diverse dai consumatori, che hanno un interesse economico a intentare un'azione rappresentativa, in particolare da professionisti o da fondi speculativi, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e dovrebbero disporre di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori. Dovrebbero diffondere pubblicamente con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul loro sito web, in un linguaggio semplice e comprensibile, informazioni che dimostrino il rispetto dei criteri di designazione e informazioni generali sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sugli obiettivi e sulle attività.
- (26) Riguardo agli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire liberamente i criteri applicabili a tali enti conformemente alla loro legislazione nazionale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri stabiliti dalla presente direttiva per gli enti legittimati designati ai fini di azioni transfrontaliere anche nei confronti degli enti legittimati che agiscono solo ai fini di azioni nazionali.
- (27) I criteri applicati agli enti legittimati in azioni rappresentative transfrontaliere o nazionali non dovrebbero ostacolare il funzionamento efficace delle azioni rappresentative previste dalla presente direttiva.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero poter designare anticipatamente gli enti legittimati. La presente direttiva non incoraggia gli Stati membri a introdurre la possibilità di designare enti legittimati ad hoc. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative nazionali, gli Stati membri potrebbero anche, o in alternativa, designare gli enti legittimati ad hoc per un'azione specifica. Tale designazione potrebbe essere effettuata dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa aditi, anche mediante accettazione, se del caso. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere sono necessarie garanzie comuni. Non dovrebbe pertanto essere consentito agli enti legittimati designati ad hoc di proporre azioni rappresentative transfrontaliere.
- (29) Dovrebbe spettare allo Stato membro designante provvedere affinché l'ente legittimato designato ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere soddisfi i criteri, valutare se continui a soddisfarli e, se necessario, revocare la designazione dell'ente legittimato. Gli Stati membri dovrebbero valutare il soddisfacimento dei criteri da parte dell'ente legittimato almeno ogni cinque anni.
- (30) Se sono sollevate riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri da parte dell'ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente dovrebbe indagare sulle riserve sollevate e, se del caso, revocare la designazione. Gli Stati membri dovrebbero designare punti di contatto nazionali ai fini della trasmissione e del ricevimento delle richieste di indagini.

- (31) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un'unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le pertinenti norme sulla competenza giurisdizionale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa aditi di esaminare se l'azione possa essere trattata come un'unica azione rappresentativa.
- (32) È opportuno assicurare il riconoscimento reciproco della legittimazione degli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere. L'identità di tali organizzazioni ed enti pubblici dovrebbe essere comunicata alla Commissione, che dovrebbe rendere pubblico il corrispondente elenco. L'inserimento nell'elenco dovrebbe costituire la prova della legittimazione dell'organizzazione o dell'ente pubblico che propone l'azione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di valutare se il fine dell'ente legittimato giustifichi l'azione da esso intentata in un caso specifico.
- (33) I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente da perdite o danni effettivi subiti da singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione di un obbligo legale. Una decisione in merito a un provvedimento inibitorio non dovrebbe dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.

- (34) Nel proporre un'azione rappresentativa, l'ente legittimato dovrebbe fornire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall'azione. Le informazioni dovrebbero consentire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di stabilire la propria competenza e il diritto applicabile. In un caso collegato a un illecito civile, ciò comporterebbe l'obbligo di comunicare all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il luogo in cui l'evento dannoso che lede i consumatori è avvenuto o potrebbe avvenire. Il livello di dettaglio delle informazioni richieste potrebbe variare a seconda del tipo di provvedimento che l'ente legittimato vorrebbe ottenere e dall'eventualità che sia applicato un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione. Inoltre, nel proporre un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori, l'eventuale sospensione o interruzione dei termini di prescrizione applicabili a successive domande risarcitorie comporterebbe l'obbligo per l'ente legittimato di fornire informazioni sufficienti sul gruppo di consumatori interessati dall'azione.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti legittimati siano in grado di chiedere provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori. Al fine di aumentare l'efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli enti legittimati abbiano la possibilità di chiedere provvedimenti inibitori e risarcitori nell'ambito di un'unica azione rappresentativa oppure nell'ambito di azioni rappresentative distinte. Laddove intentino un'unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i provvedimenti pertinenti nel momento in cui viene proposta l'azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e successivamente, e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.

- (36) L'ente legittimato che propone l'azione rappresentativa ai sensi della presente direttiva dovrebbe chiedere i pertinenti provvedimenti, compresi provvedimenti risarcitori, nell'interesse e a nome dei consumatori lesi da una violazione. L'ente legittimato dovrebbe avere i diritti e gli obblighi procedurali della parte ricorrente del procedimento. Nell'ambito dell'azione rappresentativa gli Stati membri potrebbero concedere determinati diritti ai singoli consumatori interessati dall'azione, ma questi non dovrebbero essere parte ricorrente del procedimento. Ad ogni modo, i singoli consumatori non dovrebbero poter interferire con le decisioni procedurali adottate dagli enti legittimati, richiedere singolarmente prove nell'ambito del procedimento o proporre un ricorso individuale avverso le decisioni procedurali adottate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa che sovrintende all'azione rappresentativa. I singoli consumatori non dovrebbero neanche avere obblighi procedurali nell'ambito dell'azione rappresentativa né sostenere le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali.
- (37) Tuttavia, i consumatori interessati dovrebbero avere il diritto di beneficiare dell'azione rappresentativa. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, tali benefici assumerebbero la forma di rimedi, quali indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori, il beneficio consisterebbe nella cessazione o nella proibizione della pratica costituente violazione.

- (38) Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, la parte soccombente dovrebbe pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa non dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di pagare le spese sostenute, qualora queste siano superflue. I singoli consumatori interessati da un'azione non dovrebbero pagare le spese del procedimento. Ciononostante, in circostanze eccezionali, a un singolo consumatore interessato da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria può essere ingiunto di pagare le spese del procedimento causate deliberatamente o per negligenza dal singolo consumatore in questione, per esempio prolungando il procedimento attraverso un comportamento illecito. Le spese del procedimento dovrebbero comprendere, per esempio, le spese derivanti dal fatto che una delle parti è stata rappresentata da un avvocato o da altro professionista del diritto o le spese derivanti dalla notificazione o dalla traduzione di documenti.
- (39) Al fine di evitare il rischio di contenziosi abusivi e in base al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero stabilire o mantenere norme tese a far sì che l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possa decidere di respingere i casi manifestamente infondati non appena riceve le informazioni necessarie per motivare tale decisione. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre norme speciali applicabili alle azioni rappresentative ma potranno applicare le pertinenti norme generali che consentono di realizzare tale obiettivo.

- (40) I provvedimenti inibitori dovrebbero comprendere misure definitive e provvisorie. Queste ultime potrebbero includere misure temporanee, precauzionali e preventive volte a far cessare una pratica in corso o a vietare una pratica che non sia stata posta in essere ma presenti il rischio di causare un danno grave o irreversibile ai consumatori. I provvedimenti inibitori potrebbero inoltre comprendere misure che stabiliscano che una determinata pratica costituisce una violazione del diritto, nei casi in cui tale pratica sia cessata prima della proposizione delle azioni rappresentative, se sussiste ancora la necessità di stabilire che una siffatta pratica costituisce una violazione del diritto, per esempio al fine di agevolare azioni complementari volte a ottenere provvedimenti risarcitori. Essi potrebbero altresì comprendere l'obbligo per il professionista che ha commesso la violazione di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma ritenuta adeguata, la decisione relativa al provvedimento o una dichiarazione rettificativa.
- (41) Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende proporre un'azione inibitoria, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, è opportuno fissare un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente abbia il diritto di adire senza ulteriori indugi l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente. Tali requisiti potrebbero essere applicati anche ad azioni volte a ottenere provvedimenti risarcitori, conformemente al diritto nazionale.

- (42) La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non pregiudica le norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori a rimedi contrattuali ed extracontrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. La presente direttiva non dovrebbe consentire l'imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del professionista che ha commesso la violazione, a norma del diritto nazionale. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria ai sensi della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali.
- (43) I consumatori interessati da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria dovrebbero disporre di adeguate opportunità, dopo la proposizione dell'azione stessa, per esprimere la volontà di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato nell'ambito di tale specifica azione rappresentativa e di beneficiare o meno dei pertinenti risultati di tale azione rappresentativa. Per meglio rispondere alle loro tradizioni giuridiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere un meccanismo di partecipazione o un meccanismo di non partecipazione, o una combinazione di entrambi. Nel quadro di un meccanismo di partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria. Nel quadro di un meccanismo di non partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di non essere rappresentati dall'ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in quale fase dell'azione rappresentativa i singoli consumatori possano esercitare il loro diritto di partecipare o no al procedimento.
- (44) Gli Stati membri che prevedono un meccanismo di partecipazione dovrebbero poter esigere che alcuni consumatori partecipino all'azione volta a ottenere un provvedimento risarcitorio prima della proposizione dell'azione, purché altri consumatori abbiano la possibilità di partecipare anche dopo la proposizione dell'azione.

- (45) Tuttavia, al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia ed evitare decisioni incompatibili, dovrebbe essere richiesto un meccanismo di partecipazione per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria qualora i consumatori lesi da una violazione non risiedano abitualmente nello Stato membro dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi cui l'azione rappresentativa è intentata. In tal caso, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di tale azione rappresentativa al fine di essere vincolati dal relativo esito.
- (46) Quando i consumatori esprimono esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, a prescindere che l'azione venga intentata nel quadro di un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione, non dovrebbero più poter essere rappresentati nell'ambito di altre azioni rappresentative né intentare azioni individuali con la stessa *causa petendi* e contro lo stesso professionista. Tuttavia, ciò non dovrebbe valere se un consumatore, dopo aver esplicitamente o tacitamente espresso la volontà di essere rappresentato nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, sceglie successivamente di rinunciare a partecipare a tale azione conformemente al diritto nazionale, per esempio quando un consumatore rifiuta successivamente di essere vincolato da una transazione.
- (47) Per ragioni di rapidità ed efficienza, gli Stati membri potrebbero altresì, nel rispetto della loro normativa nazionale, accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un provvedimento risarcitorio dopo la sua emanazione, senza altri requisiti riguardanti una precedente partecipazione all'azione.

- (48) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme per il coordinamento tra le azioni rappresentative, le azioni individuali avviate da singoli consumatori e qualsiasi altra azione volta a tutelare gli interessi individuali e collettivi dei consumatori prevista dal diritto nazionale e dell'Unione. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le azioni individuali di natura risarcitoria intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto dei provvedimenti inibitori.
- (49) Gli Stati membri dovrebbero richiedere agli enti legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori lesi dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell'ambito dell'azione rappresentativa. L'ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dall'azione per poterla avviare. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un'azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori lesi.
- (50) Il provvedimento risarcitorio dovrebbe identificare i singoli consumatori o almeno descrivere il gruppo di consumatori che ha diritto ai rimedi previsti da tale provvedimento e, se del caso, indicare il metodo di quantificazione e le misure pertinenti che i consumatori e i professionisti devono adottare per l'attuazione dei rimedi. I consumatori che hanno diritto ai rimedi dovrebbero poterli ottenere senza avviare procedimenti distinti. Ad esempio, il requisito di un procedimento distinto implica l'obbligo per il consumatore di intentare un'azione individuale dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'autorità amministrativa per la quantificazione del danno. Al contrario, al fine di ottenere un risarcimento individuale, i consumatori possono essere obbligati a intraprendere determinati passi, come rivolgersi al soggetto incaricato dell'esecuzione del provvedimento risarcitorio.

(51) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o mantenere norme relative ai limiti di tempo, quali termini di prescrizione o altri termini entro cui esercitare il diritto di risarcimento, a cui i singoli consumatori devono attenersi per beneficiare dei provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.

(52) Gli enti legittimati dovrebbero essere pienamente trasparenti nei confronti dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative di valutare se il finanziamento da parte di terzi – ove consentito a norma del diritto nazionale – sia conforme alle condizioni previste dalla presente direttiva, se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato al fine di evitare il rischio di contenziosi abusivi o se il finanziamento da parte di terzi che hanno un interesse economico a intentare l'azione rappresentativa di natura risarcitoria o nell'esito della stessa non allontani l'azione dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Le informazioni fornite dall'ente legittimato all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa indebitamente influenzare le decisioni procedurali dell'ente legittimato nel contesto dell'azione rappresentativa – incluso per quanto concerne le transazioni – in maniera tale da nuocere all'interesse collettivo dei consumatori interessati, e se esso fornisca un finanziamento per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure nei confronti di un convenuto dal quale il finanziatore dipende. Il finanziamento diretto di una specifica azione rappresentativa fornito da un professionista che opera nello stesso mercato del convenuto dovrebbe essere considerato tale da implicare un conflitto di interessi, dato che il concorrente può avere un interesse economico nell'esito dell'azione rappresentativa, che non coincide con l'interesse dei consumatori. Il finanziamento indiretto dell'azione da parte di organizzazioni finanziate tramite contributi di pari importo dei loro membri o mediante donazioni, comprese le donazioni di professionisti nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, o tramite il crowdfunding dovrebbe essere ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interessi. Laddove sia confermato un eventuale conflitto di interessi, è opportuno autorizzare l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa ad adottare misure appropriate, ad esempio richiedere all'ente legittimato di rifiutare o di modificare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dell'ente legittimato o rigettare un'azione specifica. Tale opposizione o rigetto non dovrebbe pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall'azione.

- (53) Le transazioni collettive volte a ottenere provvedimenti risarcitori per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate nel quadro di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria.
- (54) L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dovrebbe poter invitare il professionista e l'ente legittimato che ha intentato l'azione rappresentativa di natura risarcitoria ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati dall'azione.
- (55) Eventuali accordi transattivi raggiunti nel contesto di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria dovrebbero essere approvati dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa, a meno che le condizioni della transazione non possano essere eseguite o la transazione stessa sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale applicabili alla causa pendente alle quali non si può derogare in via contrattuale a scapito dei consumatori. Ad esempio, una transazione che lasci esplicitamente immutata una clausola contrattuale che conferisce al professionista il diritto esclusivo di interpretare qualsiasi altra clausola del contratto potrebbe essere contraria alle disposizioni imperative del diritto nazionale.
- (56) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme che consentano agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative di negare l'approvazione di una transazione anche qualora la ritengano iniqua.

- (57) Le transazioni approvate dovrebbero essere vincolanti per l'ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati. Gli Stati membri potrebbero tuttavia stabilire norme in base alle quali ai singoli consumatori interessati è data la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da una transazione.
- (58) Garantire che i consumatori siano informati dell'azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. Gli enti legittimati, attraverso i loro siti web, dovrebbero informare i consumatori circa le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa, lo stato di avanzamento delle azioni che hanno già intentato e l'esito di tali azioni, in modo tale che i consumatori possano prendere una decisione informata sull'opportunità o meno di beneficiare di un'azione e adottare le misure pertinenti in maniera tempestiva. In particolare, le informazioni dovrebbero includere, ove opportuno e pertinente, una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto e delle conseguenze giuridiche possibili o effettive dell'azione rappresentativa, l'intenzione dell'ente legittimato di intentare l'azione, la descrizione del gruppo di consumatori interessati dall'azione nonché i passi necessari che i consumatori interessati devono intraprendere, compresa la salvaguardia delle prove necessarie, al fine di beneficiare, ove opportuno, dei provvedimenti inibitori e risarcitori o delle transazioni approvate, secondo quanto previsto dalla presente direttiva. Le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso.
- (59) Fatte salve le informazioni fornite dagli enti legittimati, i consumatori interessati dovrebbero essere informati dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria in corso per poter esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di tale azione. Per consentire ciò, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme adeguate in materia di divulgazione ai consumatori delle informazioni relative alle azioni. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere i soggetti responsabili della divulgazione delle informazioni.

- (60) I consumatori dovrebbero essere informati anche delle decisioni definitive che prevedono provvedimenti inibitori, provvedimenti risarcitori o transazioni approvate, dei loro diritti in seguito all'accertamento di una violazione e dei successivi passi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per ottenere provvedimenti risarcitori. I rischi reputazionali associati alla diffusione di informazioni relative alla violazione sono altresì importanti per l'effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.
- (61) Per essere efficaci, le informazioni sulle azioni rappresentative in corso e concluse dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Tali informazioni possono essere fornite, ad esempio, sul sito web dell'ente legittimato o del professionista, in banche dati elettroniche nazionali, sui social media, sui mercati online o su quotidiani ad ampia diffusione, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile e opportuno, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità.
- (62) Dovrebbe spettare al professionista che ha commesso la violazione informare, a proprie spese, tutti i consumatori interessati dei provvedimenti inibitori o risarcitori definitivi. Il professionista dovrebbe inoltre informare i consumatori di una transazione approvata da un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa. Gli Stati membri potrebbero stabilire norme in base alle quali tale obbligo dipende dalla richiesta dell'ente legittimato. Se, in base al diritto nazionale, le informazioni relative a decisioni definitive e transazioni approvate sono fornite ai consumatori interessati dall'azione da parte dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa oppure dell'ente legittimato, il professionista non dovrebbe essere tenuto a fornire le informazioni una seconda volta. Dovrebbe spettare all'ente legittimato informare i consumatori interessati circa le decisioni definitive in merito all'opposizione o al rigetto dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria.

- (63) Gli Stati membri potrebbero istituire una banca dati elettronica nazionale a disposizione del pubblico, sotto forma di sito web, che fornisca informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini della proposizione di azioni nazionali e transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse.
- (64) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro circa l'esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da ambo le parti come prova nell'ambito di eventuali altre azioni di natura risarcitoria intentate dinanzi agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. In coerenza con l'indipendenza della magistratura e la libera valutazione delle prove, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.

- (65) I termini di prescrizione sono di norma sospesi quando viene intentata l'azione. Tuttavia, le azioni volte a ottenere provvedimenti inibitori non producono necessariamente tale effetto in relazione a successivi provvedimenti risarcitori che possono derivare dalla medesima violazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall'azione, di modo che tali consumatori, individualmente o rappresentati da un ente legittimato, non siano impossibilitati a intentare successivamente un'azione di natura risarcitoria per la presunta violazione a causa della scadenza dei termini di prescrizione durante le azioni rappresentative volte a ottenere detto provvedimento inibitorio. L'ente legittimato, allorché intenta un'azione rappresentativa di natura inibitoria, dovrebbe definire con sufficiente precisione il gruppo di consumatori i cui interessi sono lesi dalla presunta violazione che potrebbe eventualmente introdurre un reclamo a seguito di tale violazione e che potrebbe essere danneggiato dalla scadenza dei termini di prescrizione durante l'azione di natura inibitoria. Per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che anche un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio dovrebbe avere l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione.
- (66) Al fine di garantire la certezza del diritto, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione imposte ai sensi della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi il ... [data di applicazione della presente direttiva] o successivamente a tale data. Ciò non dovrebbe precludere l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, che erano già applicabili prima del ... [data di applicazione della direttiva], alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi prima di tale data.

- (67) Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. Se una violazione è in corso, si potrebbe accentuare la necessità di procedere sollecitamente. Le azioni volte a ottenere provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero, se opportuno, essere trattate mediante procedura sommaria al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.
- (68) Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire la fondatezza di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori o risarcitori. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono spesso caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le prove necessarie potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all'ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto avere il diritto di chiedere all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa competente di disporre che il professionista divulghi le prove relative al loro reclamo. D'altro canto, tenuto conto del principio dell'eguaglianza delle armi, il professionista dovrebbe avere analogo diritto a richiedere prove che siano nella disponibilità dell'ente legittimato. La necessità, l'estensione e la proporzionalità della divulgazione delle prove dovrebbero essere attentamente valutate, in conformità del diritto procedurale nazionale, dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa che sovrintende l'azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza.

- (69) Al fine di garantire l'efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per mancato rispetto o rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali sanzioni possano assumere la forma di ammende, per esempio sospensioni condizionali, pagamenti periodici o penalità di mora. Dovrebbero inoltre essere previste sanzioni per mancato rispetto o rifiuto di rispettare un'ingiunzione a fornire informazioni ai consumatori interessati su decisioni definitive o transazioni, ovvero a divulgare prove. È opportuno che in caso di rifiuto di rispettare un'ingiunzione a divulgare prove possano essere applicate anche sanzioni di tipo diverso, come le misure procedurali.
- (70) Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero mantenere o mirare a trovare mezzi per garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. Tali mezzi potrebbero includere l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti, la concessione agli enti legittimati dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, se necessario, o la fornitura agli stessi di fondi pubblici per la proposizione di azioni rappresentative, compreso il sostegno strutturale o altri mezzi di sostegno. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare azioni rappresentative.

- (71) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra enti legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte in particolare alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle capacità e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere.
- (72) Ai fini della valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione dati sulle azioni rappresentative intentate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul numero e sul tipo di azioni rappresentative che sono state concluse da uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative. È opportuno fornire anche informazioni sui risultati delle azioni rappresentative, ad esempio se sono risultate ammissibili, se hanno avuto esito positivo o se sono sfociate in una transazione approvata. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi derivanti agli Stati membri dall'adempimento di tali obblighi, dovrebbe essere sufficiente, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti inibitori, fornire alla Commissione informazioni generali sul tipo di violazioni e sulle parti. Per quanto concerne le parti, ad esempio, dovrebbe essere sufficiente comunicare alla Commissione se l'ente legittimato sia stato un ente pubblico o un'organizzazione di consumatori nonché indicarle il settore di attività del professionista, ad esempio i servizi finanziari. In alternativa, gli Stati membri potrebbero fornire alla Commissione copie delle decisioni o delle transazioni pertinenti. Le informazioni sull'identità dei consumatori interessati dalle azioni rappresentative non dovrebbero essere fornite.
- (73) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione – corredandola, se del caso, di una proposta pertinente – in cui si valuti se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi.

- (74) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo nonché il diritto di difesa.
- (75) Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus").
- (76) L'obiettivo della presente direttiva, ossia assicurare l'istituzione in tutti gli Stati membri di un meccanismo di azione rappresentativa per ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione e il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, a motivo delle implicazioni transfrontaliere delle violazioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (77) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (78) È opportuno prevedere norme relative all'applicazione temporale della presente direttiva.
- (79) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2009/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Capo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme che garantiscono che azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori siano disponibili in tutti gli Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative. A tal fine, la presente direttiva mira anche a migliorare l'accesso dei consumatori alla giustizia.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali finalizzati alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo di azione rappresentativa, che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva. L'attuazione della presente direttiva non giustifica una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I.
3. Gli enti legittimati sono liberi di scegliere qualsiasi mezzo procedurale a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione che garantisce la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I, anche come recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. Essa si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono i rimedi contrattuali ed extracontrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell'ambito del diritto dell'Unione o nazionale.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- 2) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

- 3) "interessi collettivi dei consumatori": gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori;
- 4) "ente legittimato": qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva;
- 5) "azione rappresentativa": un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi;
- 6) "azione rappresentativa nazionale": un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l'ente legittimato stesso è designato;
- 7) "azione rappresentativa transfrontaliera": un'azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente legittimato stesso è designato;
- 8) "pratica": qualunque atto o omissione di un professionista;
- 9) "decisione definitiva": una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di uno Stato membro contro cui non si può o non si può più ricorrere con mezzi d'impugnazione ordinari.

Articolo 2

Azioni rappresentative

Articolo 4

Soggetti riconosciuti

1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a essere designati per lo status di ente legittimato ai fini di intentare azioni rappresentative nazionali o transfrontaliere, o entrambe.
3. Gli Stati membri designano un ente, su sua richiesta, come ente legittimato ai fini di intentare azioni rappresentative transfrontaliere, se esso soddisfa tutti i criteri seguenti:
 - a) è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione;
 - b) il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalla normativa dell'Unione contemplata dalla presente direttiva;
 - c) non persegue scopo di lucro;
 - d) non è oggetto di una procedura di insolvenza o essere dichiarati insolventi;

- e) è indipendente e non influenzato da persone, diverse dai consumatori, che hanno un interesse economico a intentare un'azione rappresentativa, in particolare da professionisti, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori;
 - f) diffonde pubblicamente con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, in un linguaggio semplice e comprensibile, informazioni che dimostrino il rispetto dei criteri sopra elencati e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sugli obiettivi e sulle attività.
4. Gli Stati membri assicurano che i criteri da essi utilizzati per designare un ente in qualità di ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative nazionali siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva di renderne efficace ed efficiente il funzionamento.
 5. Gli Stati membri possono decidere che i criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche alla designazione di enti legittimati ai fini di intentare azioni rappresentative nazionali.
 6. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato ad hoc, su richiesta di quest'ultimo, al fine di intentare una particolare azione rappresentativa nazionale, se è conforme ai criteri per gli enti legittimati previsti dal diritto nazionale.
 7. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti pubblici già designati in qualità di enti legittimati ai sensi della direttiva 2009/22/CE restino ammissibili in quanto enti legittimati.

Articolo 5

Informazione e monitoraggio degli enti legittimati

1. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l'elenco degli enti legittimati designati al fine di intentare azioni rappresentative, compresi il nome e la finalità di tali enti legittimati, entro il... [un anno dopo la data di recepimento della presente direttiva] e ogniqualvolta vi siano modifiche di detto elenco. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

La Commissione rende pubblico un elenco complessivo di tali enti legittimati. L'elenco è aggiornato ogniqualvolta siano comunicate modifiche alla Commissione.

2. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente al fine di intentare un'azione rappresentativa nazionale siano messe a disposizione del pubblico.
3. Gli Stati membri valutano almeno ogni cinque anni se gli enti legittimati continuano a soddisfare i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'ente legittimato perda il proprio status qualora non soddisfi più uno o più di tali criteri.
4. Se uno Stato membro o la Commissione solleva riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, da parte di un ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente indaga sulle riserve sollevate e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano soddisfatti. Il professionista convenuto ha la possibilità, nell'ambito di un'azione rappresentativa, di esprimere preoccupazioni all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa in merito al rispetto, da parte di un ente legittimato, dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se sussistono dubbi giustificati.
5. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali ai fini del paragrafo 4 e comunicano alla Commissione il nome e i recapiti di tali punti di contatto. La Commissione compila un elenco dei punti di contatto designati e mette tale elenco a disposizione degli Stati membri.

Articolo 6

Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati anticipatamente designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l'azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere l'interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.
3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative accettano l'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, come prova della legittimazione dell'ente legittimato di intentare un'azione rappresentativa transfrontaliera, fatto salvo il loro diritto di valutare se l'oggetto sociale dell'ente legittimato giustifichi l'azione da esso intentata in un caso specifico.

Articolo 7

Azioni rappresentative

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative conformemente all'articolo 2 davanti agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali designati ai sensi dell'articolo 4.
2. All'atto di intentare un'azione rappresentativa, l'ente legittimato fornisce all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall'azione.
3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative valutano i requisiti di ammissibilità di una specifica azione rappresentativa in conformità del diritto nazionale e delle disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere, se del caso, almeno i seguenti provvedimenti:
 - a) provvedimenti inibitori;
 - b) provvedimenti risarcitori.
5. Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di chiedere, se del caso, i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un'unica azione rappresentativa. Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti siano emanati con un'unica decisione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel quadro di azioni rappresentative, gli interessi dei consumatori siano rappresentati da enti legittimati e affinché gli enti abbiano i diritti e gli obblighi di una parte del procedimento. I consumatori interessati dall'azione hanno il diritto di beneficiare dei provvedimenti di cui al paragrafo 4.
7. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possa decidere di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento in conformità del diritto nazionale.

Articolo 8

Provvedimenti inibitori

1. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) sono:
 - a) un provvedimento provvisorio teso a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica ritenuta costituire una violazione;
 - b) un provvedimento definitivo teso a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica che costituisce una violazione.

2. Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, conformemente al diritto nazionale:
 - a) un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione;
 - b) l'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma ritenuta adeguata, la decisione relativa al provvedimento o una dichiarazione rettificativa.
3. Per chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori interessati non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare dall'ente legittimato. L'ente legittimato non è tenuto a provare le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi da una violazione, né l'intenzione o la negligenza del professionista.
4. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni legislative nazionali in base alle quali un ente legittimato può chiedere i provvedimenti inibitori di cui al paragrafo 1, lettera b), soltanto dopo aver tentato di ottenere la cessazione della violazione in consultazione con il professionista. Se il professionista, dopo aver ricevuto la richiesta di consultazione, non fa cessare la violazione entro due settimane, l'ente legittimato può intentare senza ulteriori indugi un'azione rappresentativa volta ad ottenere un tale provvedimento inibitorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni legislative nazionali. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 9

Provvedimenti risarcitori

1. Un provvedimento risarcitorio obbliga il professionista ad offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria i singoli consumatori interessati dall'azione possano esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà, entro limiti di tempo appropriati dopo la proposizione dell'azione, di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato nell'ambito dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria e di essere vincolati dall'esito dell'azione.
3. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i singoli consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi a cui è stata proposta l'azione rappresentativa siano tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito di tale azione al fine di essere vincolati dal relativo esito.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che i consumatori che hanno esplicitamente o tacitamente espresso la volontà di essere rappresentati nell'ambito di un'azione rappresentativa non possano essere rappresentati nell'ambito di altre azioni siffatte con la stessa causa petendi e contro lo stesso professionista, né siano in grado di intentare un'azione individuale con la stessa causa petendi e contro lo stesso professionista. Gli Stati membri stabiliscono inoltre norme per garantire che i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa contro lo stesso operatore.
5. Se il provvedimento risarcitorio non specifica i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di ottenere il risarcimento dei danni senza che sia necessario intentare un'azione distinta.
7. Gli Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare dei provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.

8. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria senza la condizione dell'accertamento preliminare di una violazione da parte di un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa in un procedimento distinto.
9. I rimedi previsti dai provvedimenti risarcitori nel quadro di un'azione rappresentativa non pregiudicano eventuali rimedi supplementari a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale che non sono stati oggetto di tale azione rappresentativa.

Articolo 10

Finanziamento delle azioni rappresentative di natura risarcitoria

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora un'azione rappresentativa di natura risarcitoria sia finanziata da un terzo, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, siano evitati conflitti di interesse e che il finanziamento di un terzo avente un interesse economico nella proposizione o nell'esito dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria non allontani l'azione dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
2. A tal fine, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
 - a) le decisioni di enti legittimati nel contesto di un'azione rappresentativa, incluso per quanto concerne le transazioni, non siano indebitamente influenzate da un terzo in una maniera tale da nuocere all'interesse collettivo dei consumatori interessati dall'azione;
 - b) l'azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative siano legittimati a valutare, nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, la conformità ai paragrafi 1 e 2, qualora sussistano dubbi giustificati a tale riguardo. A tal fine, gli enti legittimati comunicano all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa un resoconto finanziario recante un elenco delle le fonti di fondi utilizzati per finanziare l'azione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando agiscono in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa siano legittimati ad adottare misure appropriate, ad esempio richiedere all'ente legittimato di rifiutare o modificare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato o rigettare un'azione specifica. Se nell'ambito di un'azione specifica la legittimazione dell'ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati dall'azione.

Articolo 11

Transazioni risarcitorie

1. Ai fini dell'approvazione di una transazione, gli Stati membri garantiscono che nell'ambito di un'azione rappresentativa di natura risarcitoria:
 - a) l'ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa una transazione relativa al risarcimento dei consumatori; o
 - b) l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possano invitare l'ente legittimato e il professionista, dopo averli consultati, a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

2. Le transazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette al controllo dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa. L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa valuta la necessità o meno di negare l'approvazione di una transazione contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, e in particolare di quelli dei consumatori interessati. Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di negare l'approvazione di una transazione sulla base dell'eventuale carattere iniquo di quest'ultima.
3. Se la transazione non è approvata, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa prosegue l'esame dell'azione rappresentativa.
4. Le transazioni approvate sono vincolanti per l'ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati.

Gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali ai singoli consumatori interessati dall'azione e dalla successiva transazione è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1.

5. I risarcimenti ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 2 non pregiudicano eventuali rimedi supplementari disponibili ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione che non sono stati oggetto di tale transazione.

Articolo 12

Ripartizione delle spese dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria

1. Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione rappresentativa di natura risarcitoria, paghi le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale.

2. I singoli consumatori interessati da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria non pagano le spese del procedimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, in circostanze eccezionali, a un singolo consumatore interessato da un'azione rappresentativa di natura risarcitoria può essere ingiunto di pagare le spese del procedimento causate deliberatamente o per negligenza dal singolo consumatore in questione, nella misura in cui sono connesse al comportamento di tale consumatore.

Articolo 13

Informazioni sulle azioni rappresentative

1. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano, in particolare sul loro sito web, informazioni in merito alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa, lo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa e i relativi risultati.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che i consumatori interessati da un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio dispongano di informazioni relative all'azione tempestivamente con mezzi appropriati al fine di poter esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati nell'ambito dell'azione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

3. Fatte salve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare a sue spese i consumatori interessati dall'azione rappresentativa in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all'articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Tale disposizione non si applica se i consumatori interessati sono informati in altro modo della decisione definitiva o della transazione approvata. Gli Stati membri possono stabilire norme in base alle quali tale obbligo dipende dalla richiesta dell'ente legittimato.
4. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* all'ente legittimato in relazione alle decisioni definitive in merito all'opposizione o al rigetto dell'azione rappresentativa di natura risarcitoria.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la parte vincitrice possa recuperare le spese relative alla fornitura di informazioni ai consumatori nel contesto dell'azione rappresentativa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Banca dati elettronica

1. Gli Stati membri possono istituire banche dati elettroniche nazionali a disposizione del pubblico, sotto forma di siti web, in grado di fornire informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini della proposizione di azioni nazionali e transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse.
2. Se istituiscono la banca dati elettronica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo internet a cui essa è disponibile.

3. La Commissione crea e mantiene una banca dati elettronica per i seguenti scopi:
 - a) tutte le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5 e all'articolo 22, paragrafo 2;
 - b) la cooperazione tra gli enti legittimati di cui all'articolo 20, paragrafo 4.
4. La banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 è direttamente accessibile, se del caso, ai punti di contatto nazionali, nonché agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative competenti, se necessario ai sensi del diritto nazionale, agli enti legittimati designati dagli Stati membri per le azioni transfrontaliere e nazionali e alla Commissione.

Le informazioni condivise dagli Stati membri nell'ambito della banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 riguardanti gli enti legittimati designati per intentare azioni rappresentative transfrontaliere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono pubblici.

Articolo 15

Effetti delle decisioni definitive

Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro circa l'esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da ambo le parti come prova nell'ambito di eventuali altre azioni di natura risarcitoria intentate dinanzi agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.

Articolo 16

Termini di prescrizione

Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all'articolo 8 abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall'azione, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un'azione di natura risarcitoria per la presunta violazione a causa della scadenza dei termini di prescrizione durante le azioni rappresentative volte a ottenere detto provvedimento inibitorio. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un'azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, abbia l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione.

Articolo 17

Sollecitudine procedurale

1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all'articolo 8 siano trattate con la dovuta sollecitudine.
2. Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti provvisori tesi a far cessare o, se del caso, a vietare una pratica ritenuta costituire una violazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono, se opportuno, trattate mediante procedura sommaria.

Articolo 18
Divulgazione delle prove

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un ente legittimato che ha presentato prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare l'azione rappresentativa e che ha indicato ulteriori elementi di prova che si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto o dal terzo, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza e proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa possa, su richiesta del convenuto, ingiungere parimenti all'ente legittimato o a un terzo di divulgare prove pertinenti, in conformità delle norme procedurali nazionali.

Articolo 19
Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono norme atte ad assicurare che possano essere irrogate sanzioni per mancato rispetto o rifiuto di rispettare il provvedimento inibitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), ovvero gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 18. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l'altro, sotto forma di ammende.

Articolo 20
Assistenza agli enti legittimati

1. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti di cui all'articolo 7.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, compreso il sostegno strutturale agli enti legittimati, l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di partecipazione di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.
4. Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze in materia di risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal ... [data dell'applicazione della presente direttiva], fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 22

Monitoraggio e valutazione

1. Non prima di ... [5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva], la Commissione procede a una valutazione di quest'ultima e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esamina in particolare l'ambito di applicazione della presente direttiva definito nell'articolo 2 e nell'allegato I nonché il funzionamento e l'efficacia della stessa in situazioni transfrontaliere, anche per quanto concerne la certezza del diritto.
2. Su base annuale, e per la prima volta al più tardi entro il [4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva], gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
 - a) il numero e il tipo di azioni rappresentative che sono state concluse da uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative;
 - b) il tipo di violazioni e le parti delle azioni rappresentative;
 - c) i risultati delle azioni rappresentative.

Articolo 23

Clausola di riesame

Entro il ... [5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione per stabilire se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente.

Articolo 24
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere da ... [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25
Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle azioni proposte il o dopo il ... [data di applicazione della presente direttiva].
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE alle azioni proposte prima del ... [data di applicazione della presente direttiva].
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alla sospensione o all'interruzione dei termini di prescrizione che recepiscono l'articolo 16 si applichino soltanto alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi il ... [data di applicazione della presente direttiva] o successivamente a tale data. Ciò non preclude l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, che erano già applicabili prima del ... [data di applicazione della direttiva], alle domande di natura risarcitoria basate su violazioni verificatesi prima di tale data.

Articolo 26
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

- 1) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
- 2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
- 3) Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).
- 4) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
- 5) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

- 6) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.
- 7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 90, 98 e 100.
- 8) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5.

- 9) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale") (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51): articolo 10 e capo IV.
- 10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articoli da 4 a 8 e 13.
- 11) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
- 12) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

- 13) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
- 14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
- 15) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
- 16) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): articoli 20 e 22.
- 17) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

- 18) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
- 19) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
- 20) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
- 21) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articolo 23.
- 22) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1): articoli da 1 a 35.

- 23) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
- 24) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55): articolo 3 e allegato I.
- 25) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94): articolo 3 e allegato I.
- 26) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
- 27) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10): articolo 14 e allegato I.

- 28) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli da 183 a 186.
- 29) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).
- 30) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
- 31) Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46): articoli da 4, 5 e 6.
- 32) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59): articoli da 3 a 8 e 19, 20 e 21.

- 33) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ("direttiva sui servizi di media audiovisivi") (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10 e 11, da 19 a 26 e 28 ter.
- 34) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1): articoli 9 e 10.
- 35) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

- 36) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
- 37) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- 38) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
- 39) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- 40) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1): articoli da 9 a 11 bis.
- 41) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
- 42) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
- 43) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE ("direttiva sull'ADR per i consumatori") (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.
- 44) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE ("regolamento sull'ODR per i consumatori") (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

- 45) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
- 46) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
- 47) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
- 48) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349): articoli da 23 a 29.
- 49) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
- 50) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- 51) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
- 52) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
- 53) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
- 54) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

- 55) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19): articoli da 17 a 24 e 28, 29 e 30.
- 56) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("regolamento generale sulla protezione dei dati") (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- 57) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1): capo II.
- 58) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176): capo II.
- 59) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

- 60) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
- 61) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
- 62) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1): articoli da 3 a 6.

- 63) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1): articoli da 3, 4 e 5.
- 64) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36): articoli 88 e da 98 a 116 e allegati VI e VIII.
- 65) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
- 66) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
-

ALLEGATO II DELL'ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

[...]
